



RIPARTI MORANO

GRUPPO CONSILIARE

Al Sig. SINDACO

Morano Calabro

Il sottoscritti consiglieri comunali Antonio Cosenza e Luigi Bloise del gruppo Riparti Morano

CONSIDERATO CHE:

- la Corte Costituzionale con sentenza n.238 depositata il 24 luglio 2009 ha statuito che :
“La tariffa di igiene ambientale (TIA), disciplinata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 presenta tutte le caratteristiche del tributo, in quanto si caratterizza per la doverosità della prestazione, per la mancanza di rapporto sinallagmatico tra parti e per il collegamento della prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante; pertanto, la TIA non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993 (ess.mm.), conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima. Le controversie aventi ad oggetto la debenza della TIA, dunque, avendo natura tributaria appartengono alla cognizione delle commissioni tributarie”; la stessa sentenza ha sancito che : “ significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all'ambito di applicazione dell'IVA”.
- la Corte di Cassazione, con le sentenze n.17526 di agosto 2007 e n.5298 di marzo 2009, ha sostenuto la tesi che la tariffa rifiuti non costituendo il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta dal cittadino ma essendo finalizzata alla tutela ambientale ed alla salute pubblica è da considerarsi a tutti gli effetti un'entrata tributaria
- Presupposto della della tariffa è l'occupazione o conduzione di locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali a qualsiasi uso adibiti nel territorio comunale . I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti giacenti su strade



RIPARTI MORANO

GRUPPO CONSIGLIARE

ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico devono essere coperte dai Comuni con l'istituzione di una tariffa composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed ai costi di gestione. Acclarato che il servizio deve essere effettuato a prescindere dalla domanda dell'utente e finanziato in special modo per le spese generali e per lo spezzamento delle strade pubbliche in base al principio costituzionale della capacità contributiva:

- sulla tariffa pagata dai cittadini viene applicata l'I.V.A. al 10%;
- essendo stata chiaramente riconosciuta la natura tributaria della Tarsu-TIA la stessa non può essere assoggettata ad IVA essendo quest'ultima caratterizzata dal pagamento di un corrispettivo per la prestazione di un servizio

INTERROGANO

la S.V. al fine di coinvolgere gli Uffici Comunali per una valutazione complessiva della problematica e nello stesso tempo di sospendere temporaneamente il pagamento della tarsu 2009.

Morano Calabro li 22-09-2009.

I Consiglieri

Antonio Cosenza

Luigi Bloise